Allegato

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SOCIETÀ ITALIANA PER IL RESTAURO DELL'ARCHITETTURA

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO ASSOCIATIVO

Art. 1

È costituita un'associazione denominata: "Società Italiana per il Restauro dell'Architettura", o anche, in modo abbreviato e d'ora in avanti: "SIRA".
L'associazione è libera, apartitica e ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

Art. 2

L'associazione ha sede legale presso il domicilio professionale del Tesoriere. La nomina del presidente e delle altre cariche sociali spetta all'assemblea degli associati, tenuta secondo le modalità previste nel successivo art. 24.

Art. 3

La SIRA in quanto associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di:
- elevare e diffondere la cultura della conservazione e del restauro dei beni architettonici e del paesaggio in Italia e nel mondo, nonché promuovere la valorizzazione del patrimonio architettonico in ambito scientifico, accademico, civile ed educativo;
- incentivare gli studi per la conoscenza degli edifici e dei paesaggi storici, raffinare gli strumenti e i metodi della tutela e del progetto di restauro, nella loro più ampia accezione, per una valorizzazione della disciplina in ambito scientifico, accademico, civile ed educativo;
- difendere l'integrità e la specificità del restauro architettonico come insegnamento universitario e come metodologia operativa;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale dei propri associati, anche a livello internazionale;
- salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo del restauro architettonico;
- definire modelli per lo sviluppo delle competenze degli architetti e degli ingegneri nel campo del restauro architettonico, così da garantirne la formazione permanente.

A tale fine essa si propone:
- di stimolare scambi di natura scientifica e culturale con studiosi di altre discipline;
- di salvaguardare e incentivare il pluralismo della ricerca;
- di organizzare riunioni, seminari, convegni, congressi, anche in ambito internazionale;
- di perseguire ogni altra iniziativa utile alla diffusione degli studi sulla conservazione e sul restauro;
- di costituire un punto di riferimento e un centro d'informazione sull'attività di singoli studiosi e di gruppi operanti nel campo della conservazione e del restauro dei beni architettonici e del paesaggio;
- di sostenere l'insegnamento del restauro architettonico, in ogni ordine e grado dell'istruzione italiana, promuovendo la funzione sociale e formativa della conoscenza e della tutela del patrimonio architettonico;
- di diffondere e promuovere la conoscenza di temi e di problemi nell'ambito del restauro architettonico e di promuovere per tale finalità gli strumenti scientifici e di divulgazione che si riterranno opportuni, compreso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- di essere interlocutore presso le istituzioni competenti dei singoli atenei e dei ministeri tutti per quanto riguardi o coinvolga la tutela e il restauro dei beni architettonici e paesaggistici e, in particolare, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per tutto quanto attiene gli ordinamenti didattici e la ricerca;
- di promuovere i rapporti con gli organismi e le istituzioni locali, nazionali e internazionali;
- di valorizzare la conoscenza e la tutela del patrimonio architettonico e dei relativi strumenti e metodi su molteplici scale, tanto in sede locale, quanto in ambito statale, europeo e internazionale.

La SIRA può promuovere e gestire concorsi e premi volti al progresso delle conoscenze e dell'attività di restauro architettonico, particolarmente rivolti ai giovani.
Strumenti essenziali dell'attività dell'Associazione sono la pubblicazione di notizie, dati, documenti e studi attraverso notiziari e altri strumenti, informatici e/o cartacei e la preparazione di incontri periodici di studio su temi indicati dall'Assemblea dei soci.

Art. 4

La raccolta dei fondi necessari per il conseguimento delle finalità associative potrà essere effettuata attraverso il versamento da parte degli associati di quote e di contributi, nonché attraverso erogazioni liberali, lasciti e altri apporti economici da parte di enti o soggetti privati o pubblici, ivi compresa l'amministrazione centrale dello Stato, tramite l'organizzazione di mostre, convegni e attività similari i cui proventi, detratte le spese, saranno esclusivamente destinati alle finalità suddette.
Unicamente per il raggiungimento degli scopi statutari, l'associazione potrà infine:
- avanzare richieste di finanziamento e sostegno, qualora ne ricorrano gli estremi di legge, ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati, esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dallo statuto;
- realizzare quale attività connessa nonché accessoria, in quanto strettamente funzionale ai suoi compiti istituzionali, la pubblicazione di monografie, numeri speciali di riviste, atti di convegno e altre pubblicazioni, anche periodiche, finalizzata esclusivamente al reperimento di fondi necessari per il finanziamento dell'attività istituzionale; in ciascun esercizio tali iniziative connesse agli obiettivi istituzionali non dovranno essere prevalenti rispetto ad essi e i relativi proventi non supereranno il 66% delle spese complessive dell'associazione;
- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, necessarie o utili per l'esclusivo perseguimento del predetto scopo associativo.

Titolo II
PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquisiti;
- dall'introito delle quote sociali;
- da proventi, erogazioni o lasciti da parte di enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione dello scopo associativo;
- da redditi patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e dalle attività ad esso connesse.
L'Associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'esclusiva realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente funzionali e connesse; ha altresì l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazioni non lucrative a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n°. 662, salvo diversa destinazione di legge.

Art. 6

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo annuale e quello di previsione del successivo esercizio.

Titolo III

ASSOCIATI

Art. 7

Possono essere membri dell'associazione i professori e i ricercatori universitari che ne facciano richiesta e altri studiosi che siano cultori riconosciuti del restauro architettonico, della tutela dei beni culturali e paesaggistici e che condividano le finalità dell'associazione e che ne facciano richiesta accompagnata dalla presentazione di almeno tre associati effettivi.
Gli associati si distinguono in:
a) associati Effettivi;
b) associati Aderenti;
c) associati Onorari;
d) associati Aggregati.
La partecipazione all'Associazione è di regola a tempo indeterminato, salvo quanto previsto all'art. 11.
È ammessa l'associazione di istituzioni – che non siano organi dell'Università o dell'Amministrazione dello Stato – i cui rappresentanti non potranno però rivestire cariche sociali.
La qualifica di associato è personale e non trasmissibile e risulta dall'annotazione su un registro appositamente redatto; il domicilio dell'associato, ad ogni effetto di legge, è quello comunicato dallo stesso e annotato sul predetto libro.
Tutte le comunicazioni dell'associazione saranno di norma effettuate per posta elettronica ove l'associato comunichi il relativo indirizzo e lo stesso venga trascritto sul registro; è onere del singolo associato comunicare all'associazione qualunque variazione del domicilio eletto o dell'indirizzo di posta elettronica.
Gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita dell'ente; in particolare, di ricevere le pubblicazioni e ogni altro materiale prodotto, nonché di intervenire a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione medesima.
Tutti gli associati Effettivi hanno diritto di voto per l'approvazione o le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, e lo esercitano con la limitazione prevista dal successivo art. 10.

Art. 8

Sono associati effettivi le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengano invitati dal Consiglio Direttivo o di cui sia accettata la richiesta di aderire all'Associazione da parte del medesimo Consiglio.
La domanda di associazione, per coloro i quali non siano professori o ricercatori universitari inquadrati nell'attuale Settore Scientifico Disciplinare ICAR/19-Restauro, dovrà essere corredata da un *curriculum* e dovrà essere appoggiata da almeno tre associati effettivi. È condizione necessaria per l'iscrizione – per i laureati a partire dall'A.A. 1982 - il possesso del titolo di dottore di ricerca e\o di specialista in conservazione dei beni architettonici.
Tutte le richieste di associazione, una volta approvate dal Consiglio Direttivo, devono essere ratificate dalla prima Assemblea generale utile.
Gli associati effettivi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Il numero complessivo dei membri associati effettivi non appartenenti al settore disciplinare del restauro, non può superare il 25% del totale dei membri effettivi e onorari presenti nell'Associazione.

Art. 9

Possono essere riconosciuti come associati Aderenti personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito del restauro architettonico. La loro nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
Gli associati Aderenti italiani e stranieri sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.
La nomina ha validità triennale ed è rinnovabile tacitamente; anche gli associati Aderenti devono essere maggiori di età.

Art. 10

Possono essere riconosciuti come associati Onorari, i professori ordinari e associati e i ricercatori fuori ruolo del settore disciplinare ICAR/19-Restauro. La loro nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi membri.
Gli associati Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali, con la sola eccezione del Collegio dei Probi Viri.

Art. 10 bis

Possono essere riconosciuti come associati Aggregati dottori e assegnisti di ricerca e diplomati presso le Scuole di Specializzazione in 'Beni Culturali e del Paesaggio' che comprovino un adeguato CV con esperienze di ricerca o lavori nel campo del restauro. La loro nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
Gli associati Aggregati italiani e stranieri saranno chiamati a versare una quota annuale di iscrizione sensibilmente inferiore rispetto a quella degli associati Effettivi e stabilita dal Consiglio Direttivo. La destinazione della quota versata dai soci Aggregati sarà comunque vincolata ad un capitolo di spesa esclusivamente destinato alla premiazione d'iniziative ad essi riservate, come premi di ricerca, svolgimento di workshop, pubblicazioni e similari.

Art. 11

Gli associati Effettivi devono corrispondere la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; l'associato in arretrato col versamento della quota non ha diritto di voto nelle assemblee, ma può partecipare ad esse; la morosità protratta per due annualità comporta la decadenza dall'associazione.
Gli associati Effettivi e Aderenti possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.
Spetta il rimborso delle spese sostenute da qualunque associato, nell'interesse dell'associazione, previa autorizzazione al loro sostenimento da parte del Consiglio Direttivo a seguito del parere del Tesoriere.

Art. 12

La qualifica di Socio si perde per decesso, per dimissione, per indegnità o per altre gravi ragioni riconosciute dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall'Assemblea dei Soci o per morosità di almeno due anni. La perdita della qualifica di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi dell'associazione.

Titolo IV
ORGANI SOCIALI
Art. 13

Sono organi dell'associazione:
1. l'Assemblea generale degli associati;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. il Consiglio Direttivo;
5. il Collegio dei revisori dei conti;
6. il Collegio dei Probi Viri;
7. il Tesoriere.

Titolo V
L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

Art. 14

L'Assemblea generale degli associati è costituita dall'insieme degli associati in regola con il pagamento delle quote, ove dovute, e iscritti sul libro soci.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, per via telematica o a mezzo di lettera semplice inviata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione conterrà la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, nonché la data, l'ora e il luogo per l'eventuale sua seconda convocazione; questa non potrà essere convocata prima di un'ora dalla conclusione della prima convocazione.

In caso di impedimento del Presidente, l'assemblea degli associati potrà essere convocata dal Vice Presidente, ovvero, in sua assenza, dal membro decano (l'associato effettivo più anziano d'età) del Consiglio Direttivo, qualora questi ne ravvisi la necessità, ovvero anche su richiesta scritta di almeno 1/5 (un quinto) degli associati che indichino contemporaneamente al Consiglio Direttivo le materie da trattare; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro il mese successivo. ----------

L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Un membro del Consiglio Direttivo, indicato dal Presidente, dovrà altresì fungere da Segretario.

I lavori assembleari saranno diretti dal Presidente, ovvero in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro delegato del Presidente designato tra i componenti del Consiglio Direttivo. Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto un verbale che sarà contestualmente firmato dal Presidente e dal segretario e conservato agli atti a cura del Segretario.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'articolo successivo; in via straordinaria l'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, ma comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) degli associati aventi diritto di voto; l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione; in caso di proposta di modifiche statutarie, l'avviso di convocazione dovrà darne analitica e circostanziata notizia.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati; ove anche in seconda convocazione non si dovesse raggiungere il *quorum* di cui sopra, potrà essere convocata una nuova riunione – in terza convocazione – che risulterà validamente costituita qualunque sarà il numero degli associati presenti ma comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) degli associati aventi diritto di voto, esclusi gli associati membri del comitato direttivo; in tutti i casi l'Assemblea delibererà a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle assemblee le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede invece per scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti.

Art. 16

L'Assemblea:

- elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute e definisce le linee programmatiche di attività dell'associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo. Sono di sua particolare competenza la discussione e la definizione di massima delle modalità e dei contenuti degli incontri di studio dell'associazione;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

- delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- ratifica l'accettazione di contributi, erogazioni o lasciti;
- ratifica dell'ingresso dei nuovi soci.

Titolo VI
IL PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 17

Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo nel loro ambito, con voto palese, in occasione dell'assemblea ordinaria annuale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro mandato ma non consecutivo.
Può essere eletto alla carica di Presidente solo un associato effettivo che sia professore di ruolo di prima fascia.

Art. 18

Il Presidente:
- presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo;
- ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione;
- rappresenta in giudizio l'associazione;
- stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'associazione;
- può delegare, in via eccezionale, le sue funzioni al Vice Presidente o, in mancanza, ad un membro del Consiglio Direttivo;
- ha tutte le altre funzioni espressamente previste dal presente Statuto.

Art. 19

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo temporaneo impedimento.
Il Vice Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo nel loro ambito, con voto palese in occasione dell'assemblea ordinaria annuale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro mandato ma non consecutivo.

Titolo VII
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto di nove associati effettivi dell'Associazione, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, e deve comprendere:
- almeno quattro professori di prima fascia (compreso il Presidente;
- almeno due professori associati;
- almeno due ricercatori a tempo indeterminato o determinato.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili per altri mandati ma non in cicli consecutivi. Non possono far parte del Consiglio più componenti in servizio presso la medesima università.
Le elezioni dei consiglieri si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell'annuale Assemblea ordinaria: il Consiglio nomina una Commissione elettorale composta da tre membri, scelti tra i membri dell'Assemblea con diritto di voto, che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto.
Per l'elezione del Consiglio Direttivo è ammesso il voto per delega, con il limite di una delega per ciascun associato presente. Almeno due mesi prima dell'Assemblea ordinaria, il Comitato elettorale raccoglie, predispone e pubblicizza le candidature per l'elezione dei consiglieri, fino a 30 giorni prima dell'Assemblea. Ogni candidatura deve essere presentata da almeno sei soci. Ogni socio può presentare e sottoscrivere una sola candidatura. Nel corso dell'Assemblea dodici soci possono comunque presentare una ulteriore candidatura.
Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, un segretario.
In caso di dimissioni o di decesso di uno dei consiglieri, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti ovvero in subordine per cooptazione; i consiglieri eletti nel corso del mandato del Consiglio restano in carica fino a scadenza del Consiglio stesso.

Ove tali consiglieri ai sensi del comma che precede risultino la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente – o in sua vece il Vice Presidente vicario, ovvero il Presidente del collegio dei revisori – procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare il Consiglio Direttivo:
- provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in esecuzione delle direttive dell'Assemblea;
- elegge nel suo seno un Vice Presidente che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e può sostituirlo secondo quanto previsto dallo Statuto;
- provvede all'organizzazione di convegni e seminari secondo le modalità deliberate dall'Assemblea e alle pubblicazioni, cartacee e informatiche, dell'Associazione, anche tramite la nomina di apposite commissioni;
- propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera la convocazione dell'Assemblea stessa, stabilendone l'ordine del giorno; la convocazione dei soci è fatta di norma per via telematica, con un anticipo di almeno 15 giorni, come previsto dal precedente art. 12;
- cura la gestione economica dell'Associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti;
- redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma entro i trenta giorni successivi dall'entrata in carica di un nuovo Presidente e ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. Convocazioni straordinarie possono seguire ove ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. Al Consiglio Direttivo spetta la nomina di eventuali collaboratori, determinandone la retribuzione.
Al Consiglio spetta inoltre la nomina del tesoriere che avrà una carica annuale rinnovabile tacitamente.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice presidente, per iscritto – anche in forma telematica - con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni.
Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche in luogo diverso dalla sede legale e sono valide solo se sono presenti almeno cinque componenti, incluso il Presidente o il Vicepresidente; nessun consigliere può essere rappresentato in delega. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza, ove nominato, dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta e trascritto su apposito registro conservato agli atti.

Titolo VIII
L COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, anche non associati, eletti, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto senza oneri economici per l'Associazione.
Il Collegio elegge, con voto palese, il proprio Presidente.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per altri mandati.
Al Collegio dei revisori spetta il controllo sulla contabilità dell'Associazione e sulla tenuta degli altri libri sociali, sulla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo; il collegio vigila sul rispetto della legge e delle disposizioni statuarie.
Il Collegio dei revisori - anche attraverso uno solo dei suoi membri – può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; l'intero organo partecipa alle riunioni assembleari se espressamente invitato.

Titolo IX
IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art. 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti ciascuno a scrutinio segreto dall'Assemblea generale degli associati, che durano in carica tre anni.
Tale collegio deve essere costituito da un associato effettivo, un associato onorario e da un soggetto esterno all'associazione, nominato all'interno di una rosa di tre nomi scelti dal Consiglio Direttivo sulla base delle specifiche competenze ritenute necessarie.
Il Collegio elegge, con voto palese, il proprio Presidente.
L'incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale, e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.
Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:
- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli Associati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso; in questa eventualità, le controversie dovranno essere discusse davanti dall'Assemblea generale degli associati;
- di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio ai sensi del precedente art. 12.

Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio decide in via rituale, secondo diritto, sentite le parti, a maggioranza, entro novanta giorni dall'avvenuta presa di conoscenza dell'evento in questione. Il ricorso all'autorità giudiziaria potrà essere esperito solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui l'Associazione sia parte, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Le risoluzioni e determinazioni del collegio vincoleranno le parti. Le spese saranno a carico della parte soccombente.

Titolo X
COMMISSIONI E GRUPPI DI STUDIO

Art. 25

Il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa, può istituire Commissioni consultive e Gruppi di lavoro per lo studio di specifici problemi attinenti le finalità dell'Associazione.
Esso designa i membri di dette Commissioni e Gruppi e il loro Presidente.
I Soci interessati a particolari argomenti o problemi possono costituire Gruppi di studio. Questi gruppi possono operare in collegamento con gruppi affini di altre Società Scientifiche.
L'istituzione, il regolamento, la durata e le principali iniziative di Commissioni e Gruppi devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea e non devono essere comunque in contrasto con gli orientamenti generali della SIRA.
Commissioni e Gruppi decadono comunque con l'espletamento del mandato del Presidente dell'Associazione in carica al momento della loro attivazione. ----------
L'elenco delle Commissioni e dei Gruppi di studio è annualmente aggiornato, a cura del Presidente, per eventuali variazioni.

Titolo XI
SCIOGLIMENTO

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria con le modalità precisate dall'art. 13.
Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati determina la modalità della liquidazione del patrimonio residuo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma; nomina altresì uno o più liquidatori anche tra non associati, fissandone i poteri.

Titolo XII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.